

ATTO N. 583

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1661 del 4.10.2006)

***“Disciplina in materia di requisiti igienico – sanitari delle piscine ad uso
natatorio”***

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 11.10.2006*

Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 12.10.2006



REGIONE UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE: REQUISITI IGIENICO-SANITARI DELLE
PISCINE AD USO NATATORIO.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

04/10/2006 n. 1661

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
LIVANTONI CARLO	Vice Presidente	X	
BOTTINI LAMBERTO	Assessore	X	
GIOVANNETTI MARIO	Assessore	X	
MASCIO GIUSEPPE	Assessore		X
PRODI MARIA	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore		X
ROMETTI SILVANO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	
STUFARA DAMIANO	Assessore		X

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : ROSI MAURIZIO

Direttore: DE SALVO DOMENICO

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARIA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore regionale alla Sanità e Servizi Sociali avente per oggetto: "Requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio";

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato Legislativo, che si allega;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Preso atto delle indicazioni emerse in sede consultiva;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalla relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore alla Sanità e Servizi Sociali di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

IL DIRETTORE :



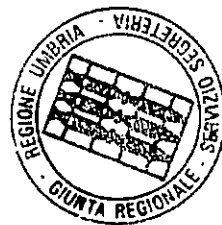
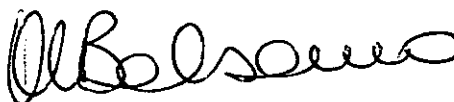
IL PRESIDENTE:



IL RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: " Requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio "

RELAZIONE

In data 16 gennaio 2003, in sede di conferenza Stato-Regioni, è stato sancito l'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio. L'Accordo è stato pubblicato sulla G.U. n. 51 del 3 marzo 2003.

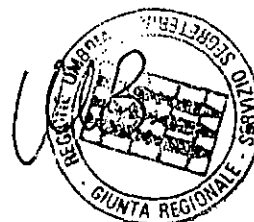
L'Accordo introduce norme di carattere tecnico relative agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine pubbliche, delle piscine pubbliche e private con utenza pubblica, nonché delle piscine di condomini superiori a quattro unità abitative, rimandando ad una successiva disciplina le piscine collocate nelle strutture di cura e riabilitazione o termali.

L'Accordo sulle piscine va recepito dalle Regioni che possono autonomamente regolamentare la relativa materia, adeguando e sviluppando o derogando, anche temporaneamente, i principi dell'Accordo in relazione alle proprie caratteristiche di sviluppo.

L'Accordo è nato dall'esigenza di superare la precedente disciplina nello stesso settore, in particolare la Circolare del Ministero della Sanità n. 128 del 16.07.1971 e l'Atto di Intesa Stato-Regioni approvato nella seduta della conferenza del 11 luglio 1991 e pubblicato nel S.O alla G.U. n. 39 del 17 febbraio 1992 (atto sospeso dallo stesso Ministero della Sanità con la nota del 21.07.1993).

La Regione dell'Umbria aveva emanato la circolare 11 maggio 1993, contenete indicazioni per uniformare i comportamenti delle Az. USL nella materia, in attesa della nuova disciplina.

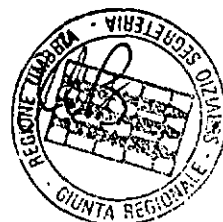
Altresì, con le leggi regionali n. 25/97 e n. 28/97 e s.m.i., le piscine delle strutture turistico-ricettive e quelle con dimensioni



inferiori a 160 mq degli agriturismi erano state considerate ad uso privato e quindi, in base all'Atto di Intesa (oggi superato dall'Accordo Stato-Regioni del 16.01.2003), non soggette alle prescrizioni dell'Atto stesso né, comunque, a controllo pubblico

Alla luce di queste considerazioni l'Ufficio Dirigenziale Temporaneo Prevenzione della Direzione regionale alla Sanità e Servizi Sociali, ha ritenuto di dover recepire l'Accordo Stato-Regioni proponendo il presente disegno di legge concernente i requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio in modo che, permettendo un congruo periodo di adeguamento per le piscine esistenti, trovino applicazione a livello locale i requisiti dell'acqua in immissione e contenute in vasca, i requisiti strutturali, nonché i relativi obblighi per i titolari delle strutture ove si trovano le piscine. Considerate inoltre superate le disposizioni in merito alle piscine delle strutture turistico-ricettive ed agroturistiche di cui alle Leggi regionali n. 25/97, n. 28/97 e s.m.i., con il presente disegno di legge vengono emanate nuove norme di applicazione anche in deroga alle indicazioni dell'Accordo stato-regioni. Il disegno di legge non tratta delle piscine collocate nelle strutture di cura e riabilitazione e termali sulle quali verranno proposte disposizioni specifiche.

GFT



Disegno di legge: "Disciplina in materia di requisiti igienico sanitari delle piscine ad uso natatorio".

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge detta disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, alla manutenzione e alla qualità delle acque delle piscine ad uso natatorio; detta altresì disposizioni in materia di vigilanza.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano esclusivamente alle piscine classificate nelle categorie A, classe A/1, A/2, A/3, A/4 e B, classe B/1, di cui all'articolo 3, ed aventi tipologie di vasche a), b), c), d), e) ed f) di cui all'articolo 4.

3. Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le piscine classificate nella categoria B, classe B/2, e nella categoria C di cui all'articolo 3.

Art. 2.
(Definizioni)

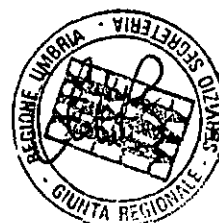
1. Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporta la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi.

2. Parti essenziali costituenti il complesso sono:

- a) sezione vasche;
- b) sezione servizi;
- c) sezione impianti tecnici;
- d) sezione pubblico;
- e) sezione attività accessorie.

Art. 3.
(Classificazione delle piscine)

1. Le piscine, ai fini igienico-sanitari, sono classificate in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione.



2. Le piscine in base alla loro destinazione si distinguono nelle categorie A, B e C, a loro volta suddivise in classi.

3. Alla categoria A appartengono le piscine pubbliche o private destinate ad una utenza pubblica.

4. La categoria A è suddivisa nelle seguenti classi:

a) A/1 piscine pubbliche o private aperte al pubblico;

b) A/2 piscine ad uso collettivo inserite in strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e agrituristiche, a disposizione esclusiva degli alloggiati, nonché inserite in altre strutture adibite ad uso collettivo quali collegi, convitti, scuole, università, comunità, palestre, circoli e associazioni, a disposizione dei soli ospiti, studenti, clienti o soci;

c) A/3 impianti finalizzati al gioco acquatico;

d) A/4 strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di una delle classi di cui alle lettere a), b) e c).

5. Alla categoria B appartengono le piscine costituenti parti comuni dell'edificio ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile e destinate agli abitanti del condominio stesso nonché le piscine, di pertinenza di abitazioni private, facenti parte di edificio o complesso residenziale fino ad un massimo di quattro unità abitative, destinate agli abitanti dell'edificio o complesso stessi e non comprese tra quelle classificate A/2 del comma 4.

6. La categoria B è suddivisa nelle seguenti classi:

a) B/1 piscine facenti parte di condomini superiori a quattro unità abitative;

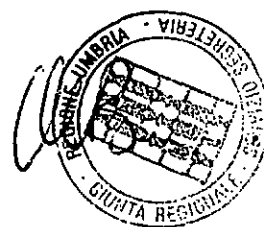
b) B/2 piscine facenti parte di edificio o complesso residenziale fino a quattro unità abitative.

7. Alla categoria C appartengono le piscine destinate ad usi speciali collocate all'interno di strutture di cura, di riabilitazione e termale.

8. In base alle caratteristiche ambientali e strutturali le piscine si distinguono in:

a) scoperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;

b) coperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;



c) di tipo misto se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;

d) di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

Art. 4.
(*Tipologie di vasche*)

1. In base alla loro utilizzazione si individuano nelle categorie di piscine di cui all'articolo 3 i seguenti tipi di vasche:

a) agonistiche, per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione italiana nuoto FIN e della Federation internationale de natation amateur FINA;

b) per tuffi ed attività subacquee, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della FIN e della FINA;

c) ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;

d) per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità di sessanta centimetri, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;

e) polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;

f) ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili;

g) per usi riabilitativi, aventi requisiti morfologici e funzionali nonché dotazione di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico;

h) per usi curativi e termali, nelle quali l'acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione



alle sue caratteristiche fisico - chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l'esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario specialistico.

Art. 5.
(Utenti)

1. Gli utenti delle piscine si distinguono in:

a) frequentatori: utenti presenti all'interno dell'impianto natatorio;

b) bagnanti: utenti che si trovano all'interno della sezione vasche delimitata sul posto.

2. Il numero massimo di frequentatori e di bagnanti ammissibili è determinato, con le norme regolamentari, in relazione alle diverse categorie di piscine.

Art. 6.
(Parere igienico-sanitario)

1. Per la costruzione di nuovi impianti natatori o per la ristrutturazione e/o ampliamento di impianti esistenti che comportano variazioni distributive e/o funzionali è necessario acquisire il preventivo parere igienico-sanitario dell'Azienda unità sanitaria locale ASL competente.

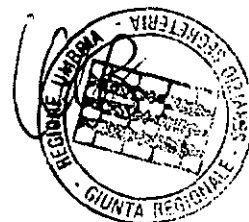
Art. 7.
(Inizio attività)

1. L'inizio della attività delle piscine di nuova costruzione appartenenti alle classi A/1 ed A/4 è subordinato alla comunicazione alla ASL competente al fine dell'acquisizione del parere igienico-sanitario successivo alla realizzazione dell'impianto.

2. L'inizio della attività delle piscine appartenenti alle classi A/2, A/3 e B/1 è subordinato alla comunicazione alla ASL competente.

Art. 8.
(Comunicazioni periodiche delle attività stagionali)

1. I titolari degli impianti realizzati per le attività stagionali, trenta giorni prima dell'attivazione dell'impianto, comunicano alla ASL competente la riapertura della struttura e le eventuali variazioni degli impianti e/o del responsabile della piscina, nonché la



chiusura della struttura, qualora debba verificarsi l'interruzione dell'attività.

Art. 9.

(Dotazione di personale)

1. Il titolare dell'impianto nomina il responsabile della piscina o dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni al fine di garantire l'igiene, la sicurezza e la funzionalità delle piscine.

2. Il responsabile della piscina assicura:

a) il corretto funzionamento della struttura sotto ogni aspetto gestionale, tecnologico e organizzativo;

b) il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dall'Accordo del 16 gennaio 2003 tra Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito Accordo Stato Regioni;

c) la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo;

d) le operazioni di pulizia quotidiana.

3. Per le piscine di classe B/1, salvo diversa formale designazione, il responsabile della piscina è l'amministratore; in mancanza di amministratore o di responsabile designato rispondono i proprietari nei modi e limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia.

4. Il responsabile della piscina individua le seguenti figure:

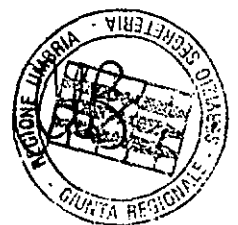
a) assistente bagnanti;

b) addetto agli impianti tecnologici.

5. L'assistente bagnanti di cui al comma 4, lettera a), abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila, ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina con bagnanti è assicurata la presenza di assistenti bagnanti durante tutto l'orario di funzionamento della piscina, fatti salvi i casi previsti al comma 6.

6. I responsabili delle piscine classificate A/2 e B/1 possono derogare dall'obbligo della presenza di assistente bagnanti secondo le disposizioni previste dalle norme regolamentari di cui all'articolo 19.

7. L'addetto agli impianti tecnologici di cui al comma 4, lettera b) garantisce il corretto funzionamento degli impianti ai fini del rispetto dei



requisiti igienico-sanitari di cui all'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003.

Art. 10.

(Requisiti strutturali)

1. I requisiti strutturali delle parti essenziali del complesso di cui all'articolo 2, comma 2 devono:

a) garantire che la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua sia proporzionata al volume dell'acqua delle vasche e al carico inquinante dovuto all'utilizzazione delle stesse;

b) garantire che l'attività natatoria, nelle varie forme previste per le diverse categorie e gruppi di piscine e tipi di vasche, possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti;

c) garantire che la fruizione da parte degli utenti e la pulizia ordinaria e straordinaria degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici e di tutte le aree accessorie e di disimpegno possa avvenire in modo regolare, e col minimo rischio per la sicurezza degli utenti;

d) garantire che la localizzazione e l'installazione degli impianti, nonché la loro gestione siano tali da assicurare condizioni di sicurezza e di facile accessibilità.

Art. 11.

(Documentazione)

1. Il responsabile della piscina tiene a disposizione della ASL competente, incaricata dei controlli esterni, la seguente documentazione:

a) il documento di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività. Il documento tiene conto dei seguenti principi:

1) l'analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;

2) l'individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi i pericoli di cui al punto 1) e la definizione delle relative misure preventive da adottare;



3) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti degli stessi;

4) definizione del sistema di monitoraggio;

5) individuazione delle azioni correttive;

6) verifiche periodiche delle attività di gestione ed autocontrollo ed eventuali aggiornamenti, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza;

b) il registro dei requisiti tecnico-funzionali con le seguenti indicazioni:

1) dimensione e volume di ciascuna vasca;

2) numero e tipologia dei filtri;

3) portata delle pompe;

4) sistema di manutenzione;

5) sistema di trattamento dell'acqua;

c) il registro dei controlli dell'acqua in vasca contenente:

1) gli esiti e le date dei controlli di cloro attivo libero, cloro attivo combinato, temperatura, pH da effettuare in loco, la cui frequenza va indicata nel documento di valutazione del rischio;

2) gli esiti e le date delle analisi dei controlli analitici di cui all'allegato 1 e alla Tabella A dell'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003;

3) la lettura del contatore installato nell'apposita tubazione di mandata dell'acqua di immissione, utile al calcolo della quantità di acqua di reintegro;

4) le quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente per la disinfezione dell'acqua;

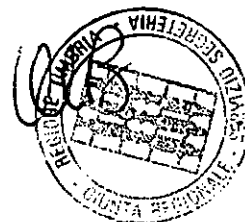
5) il numero dei frequentatori e bagnanti giornaliero;

d) la documentazione relativa alla normativa antinfortunistica;

e) la documentazione relativa alla certificazione degli impianti;

f) la copia dei brevetti degli assistenti bagnanti;

g) l'attestazione di eventuali corsi di aggiornamento e formazione del personale operante presso l'impianto di balneazione.



2. La documentazione di cui al comma 1 è a disposizione della ASL competente per un periodo di almeno due anni.

Art. 12.
(Controlli)

1. I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della piscina, e controlli esterni di competenza dell'ASL.

2. Per le piscine di proprietà pubblica o privata destinate ad una utenza pubblica di cui alla categoria A dell'articolo 3, comma 3, sono fatti salvi i controlli delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui al regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311.

Art. 13.
(Controlli interni)

1. Il responsabile della piscina garantisce la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina.

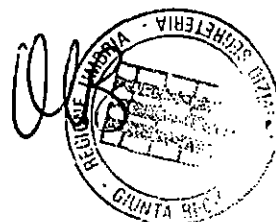
2. I controlli interni sono eseguiti secondo le norme regolamentari di cui all'art. 19, lett. f), con attività di gestione e di auto-controllo indicate nella documentazione di cui all'articolo 11.

3. Il responsabile della piscina, qualora a seguito dei controlli interni riscontri valori dei parametri microbiologici e chimico-fisici non conformi ai valori stabiliti dall'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 provvede al ripristino delle condizioni ottimali.

4. Il responsabile della piscina comunica alla ASL competente la non conformità di cui al comma 3 non risanabile rapidamente; indica altresì i provvedimenti che intende adottare al fine del ripristino delle condizioni ottimali.

Art. 14.
(Controlli esterni)

1. I controlli ed i relativi prelievi sono effettuati dalla ASL competente, sulla base di appositi piani di



controllo e di vigilanza e secondo modalità e frequenza che tengono conto della tipologia degli impianti esistenti all'interno degli specifici ambiti territoriali, con particolare riferimento ai punti critici evidenziati nel documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) e di autocontrollo di cui all'articolo 13 predisposti dal responsabile dell'impianto.

2. La ASL competente qualora accerti la non conformità dell'impianto ai requisiti prescritti dall'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003, adotta i necessari provvedimenti finalizzati al ripristino della salubrità.

Art. 15.

(Corsi di formazione ed aggiornamento)

1. La Regione, tramite le ASL, dispone l'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento, finalizzati all'acquisizione della necessaria conoscenza sanitaria in materia di igiene delle piscine, per i responsabili delle piscine, per gli assistenti bagnanti e per gli addetti agli impianti tecnologici. I corsi non sostituiscono quelli specifici di qualificazione professionale riconosciuti dalla normativa nazionale.

Art. 16.

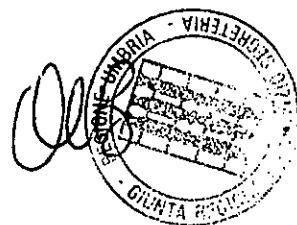
(Primo soccorso)

1. Le piscine sono dotate di un sistema organizzato di primo soccorso di facile accesso per lo svolgimento delle relative operazioni.

2. Le piscine appartenenti alla classe A/1, sono dotate di un locale adibito esclusivamente a primo soccorso.

3. Il locale di primo soccorso, di cui al comma 2, è dotato di idonei materiali ed attrezzature di primo soccorso utilizzati dall'assistente bagnanti di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a), in attesa dell'intervento del personale dei servizi pubblici di emergenza. Il locale è dotato, altresì, di telefono fisso e al suo interno è esposto un elenco contenente i numeri telefonici del servizio sanitario di emergenza.

4. Le piscine appartenenti alle classi A/2 e B/1 sono dotate, in un locale di facile accesso, di telefono fisso e



elenco contenente i numeri telefonici del servizio sanitario di emergenza.

Art. 17.
(Regolamento interno)

1. Il responsabile della piscina adotta un regolamento interno per la disciplina del rapporto con gli utenti, in riferimento agli aspetti igienico-sanitari. In particolare il regolamento contiene elementi comportamentali e di igiene personale che contribuiscono a mantenere idonee le condizioni nell'impianto natatorio, nonché il numero massimo di frequentatori e di bagnanti.

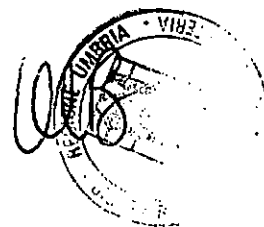
Art. 18.
(Requisiti igienico-sanitari)

1. Le piscine di cui all'articolo 1, comma 2, rispettano i requisiti igienico-sanitari relativi alle caratteristiche delle acque utilizzate, alle sostanze da impiegare per il trattamento dell'acqua, ai punti di prelievo, ai requisiti termoisometrici, di ventilazione, illuminotecnici e acustici stabiliti dall'allegato 1 e dalla Tabella A dell'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003.

Art. 19.
(Norme regolamentari)

1. La Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare le esigenze unitarie, stabilisce con norme regolamentari:

- a) il numero massimo dei frequentatori e dei bagnanti di cui all'articolo 5;
- b) le modalità di comunicazione di inizio delle attività alla ASL competente di cui all'articolo 7;
- c) le figure professionali dell'assistente bagnanti e dell'addetto agli impianti tecnologici di cui all'articolo 9, comma 4, nonché le deroghe di cui allo stesso articolo 9, comma 6;
- d) i requisiti strutturali di cui all'articolo 10;
- e) le modalità ed i criteri per la tenuta della documentazione di cui all'articolo 11;
- f) le modalità ed i criteri per i controlli interni di cui all'articolo 13;



g) le modalità ed i criteri per i controlli esterni delle ASL di cui all'articolo 14;

h) i materiali e le attrezzature di primo soccorso di cui all'articolo 16, comma 3;

i) le disposizioni tecniche per la tenuta del regolamento interno di cui all'articolo 17.

Art. 20.

(Norme transitorie)

1. I proprietari ed i responsabili delle piscine provvedono, entro il termine massimo di cinque anni, ad adeguare le piscine esistenti alle prescrizioni sui requisiti strutturali di cui all'articolo 10.

2. Alle piscine classificate A/2 ad uso collettivo inserite in strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e agrituristiche si applica, fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 19, la normativa speciale in materia di turismo.

Art. 21.

(Abrogazioni)

1. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 25 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture turistico-ricettive e uso delle piscine natatorie annesse) è abrogato.

2. Il comma 13 dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche) è abrogato.

Art. 22.

(Sanzioni amministrative)

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative relativamente all'applicazione delle sanzioni per le violazioni delle norme prescritte dalla presente legge, sulla base dell'accertamento delle violazioni effettuato dalla ASL competente.

2. La violazione del numero massimo di frequentatori e di bagnanti ammissibili di cui all'articolo



5 comporta la chiusura dell'attività balneare per un massimo di cinque giorni lavorativi.

3. La violazione delle disposizioni sulle comunicazioni di cui agli articoli 7 ed 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.400,00.

4. La violazione delle disposizioni sui compiti del responsabile della piscina di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e d), e comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 300,00 a € 3.500,00.

5. La violazione dei requisiti strutturali di cui all'articolo 10 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 300,00 a € 4.000,00.

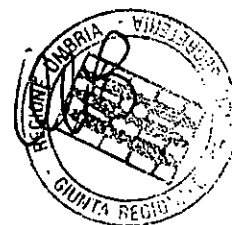
6. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 800,00 a € 4.000,00.

7. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, controlli interni, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 800,00 a € 4.500,00.

8. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.500,00.

9. La violazione dei requisiti igienico-sanitari, di cui all'articolo 18, ove non venga provveduto tempestivamente al ripristino dei requisiti stessi, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 500,00 a € 5.000,00.

10. Le recidive delle violazioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comporta la chiusura dell'attività balneare per un massimo di dieci giorni lavorativi.





Regione Umbria

Giunta Regionale

Al Direttore regionale Sanità e servizi sociali

Dott. Domenico De Salvo

S e d e

Prot. N

Regione Umbria - Giunta Regionale

Prot. Uscita del 23/06/2006

nr. 0101800

Classifica: XVII.1



Oggetto: Disegno di legge "Disciplina in materia di requisiti igienico sanitari delle piscine ad uso natatorio".

GIUNTA REGIONALE

Direzione Affari Generali
della Presidenza e del
Giunta regionale

Con riferimento alla Sua nota prot. n. 209675 del 12 dicembre 2005, si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 17 gennaio 2006 ha esaminato il disegno di legge in oggetto apportando al testo alcuni emendamenti concordati con il rappresentante della Sua direzione dr. Gianfranco Tanzilli.

Il Comitato ha espresso parere favorevole al testo che si allega.

Cordiali saluti.

Comitato Legislativo

REGIONE UMBRIA
CORSO PIETRO VANNUCCI
06121 PERUGIA

TEL 075 504 3471
FAX 075.504.3467
giurlegis@regione.umbria.it

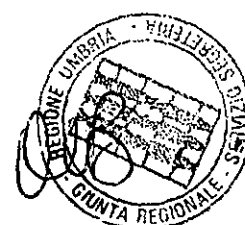
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE			
DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI			
Data di arrivo			26 GIU. 2006
Data			26 GIU. 2006
Originale	Assessore	Direttore	Dirigente P. I.
Servizio	Sez.		

Avv. Marina Balsamo

Allegati: n. 1 ddl.

DF

lett par fav De Salvo 17-01-06.doc



Disegno di legge: "Disciplina in materia di requisiti igienico sanitari delle piscine ad uso natatorio".

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dr.ssa Donatella Furia

1. La presente legge detta disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, alla manutenzione e alla qualità delle acque delle piscine ad uso natatorio; detta altresì disposizioni in materia di vigilanza.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano esclusivamente alle piscine classificate nelle categorie A, classe A/1, A/2, A/3, A/4 e B, classe B/1, di cui all'articolo 3, ed aventi tipologie di vasche a), b), c), d), e) ed f) di cui all'articolo 4.

3. Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le piscine classificate nella categoria B, classe B/2, e nella categoria C di cui all'articolo 3.

Art. 2.
(Definizioni)

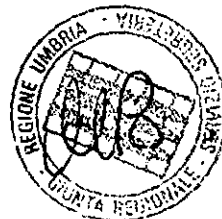
1. Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporta la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi.

2. Parti essenziali costituenti il complesso sono:

- a) sezione vasche;
- b) sezione servizi;
- c) sezione impianti tecnici;
- d) sezione pubblico;
- e) sezione attività accessorie.

Art. 3.
(Classificazione delle piscine)

1. Le piscine, ai fini igienico-sanitari, sono classificate in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione.



2. Le piscine in base alla loro destinazione si distinguono nelle categorie A, B e C, a loro volta suddivise in classi.

3. Alla categoria A appartengono le piscine pubbliche o private destinate ad una utenza pubblica.

4. La categoria A è suddivisa nelle seguenti classi:

a) A/1 piscine pubbliche o private aperte al pubblico;

b) A/2 piscine ad uso collettivo inserite in strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e agrituristiche, a disposizione esclusiva degli alloggiati, nonché inserite in altre strutture adibite ad uso collettivo quali collegi, convitti, scuole, università, comunità, palestre, circoli e associazioni, a disposizione dei soli ospiti, studenti, clienti o soci;

c) A/3 impianti finalizzati al gioco acquatico;

d) A/4 strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di una delle classi di cui alle lettere a), b) e c).

5. Alla categoria B appartengono le piscine costituenti parti comuni dell'edificio ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile e destinate agli abitanti del condominio stesso nonché le piscine, di pertinenza di abitazioni private, facenti parte di edificio o complesso residenziale fino ad un massimo di quattro unità abitative, destinate agli abitanti dell'edificio o complesso stessi e non comprese tra quelle classificate A/2 del comma 4.

6. La categoria B è suddivisa nelle seguenti classi:

a) B/1 piscine facenti parte di condomini superiori a quattro unità abitative;

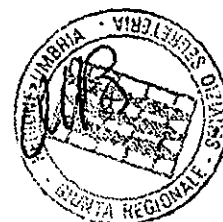
b) B/2 piscine facenti parte di edificio o complesso residenziale fino a quattro unità abitative.

7. Alla categoria C appartengono le piscine destinate ad usi speciali collocate all'interno di strutture di cura, di riabilitazione e termale.

8. In base alle caratteristiche ambientali e strutturali le piscine si distinguono in:

a) scoperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dr.ssa Donatella Furia



b) coperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;

c) di tipo misto se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;

d) di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dr.ssa Donatella Faria

Art. 4.

(Tipologie di vasche)

1. In base alla loro utilizzazione si individuano nelle categorie di piscine di cui all'articolo 3 i seguenti tipi di vasche:

a) agonistiche, per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione italiana nuoto FIN e della Federation internationale de natation amateur FINA;

b) per tuffi ed attività subacquee, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della FIN e della FINA;

c) ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;

d) per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità di sessanta centimetri, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;

e) polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;

f) ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili;



g) per usi riabilitativi, aventi requisiti morfologici e funzionali nonché dotazione di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico;

h) per usi curativi e termali, nelle quali l'acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico - chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l'esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario specialistico.

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dr.ssa Donatella Curia

Art. 5.
(Utenti)

1. Gli utenti delle piscine si distinguono in:

a) frequentatori: utenti presenti all'interno dell'impianto natatorio;

b) bagnanti: utenti che si trovano all'interno della sezione vasche delimitata sul posto.

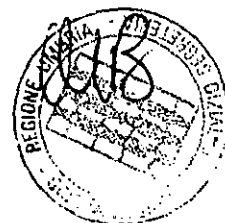
2. Il numero massimo di frequentatori e di bagnanti ammissibili è determinato, con le norme regolamentari, in relazione alle diverse categorie di piscine.

Art. 6.
(Parere igienico-sanitario)

1. Per la costruzione di nuovi impianti natatori o per la ristrutturazione e/o ampliamento di impianti esistenti che comportano variazioni distributive e/o funzionali è necessario acquisire il preventivo parere igienico-sanitario dell'Azienda unità sanitaria locale ASL competente.

Art. 7.
(Inizio attività)

1. L'inizio della attività delle piscine di nuova costruzione appartenenti alle categorie A/1 ed A/4 è subordinato alla comunicazione alla ASL competente al fine dell'acquisizione del parere igienico-sanitario successivo alla realizzazione dell'impianto.



2. L'inizio della attività delle piscine appartenenti alle classi A/2, A/3 e B/1 è subordinato alla comunicazione alla ASL competente.

Art. 8.

(Comunicazioni periodiche delle attività stagionali)

1. I titolari degli impianti realizzati per le attività stagionali, trenta giorni prima dell'attivazione dell'impianto, comunicano alla ASL competente la riapertura della struttura e le eventuali variazioni degli impianti e/o del responsabile della piscina, nonché la chiusura della struttura, qualora debba verificarsi l'interruzione dell'attività.

Art. 9.

(Dotazione di personale)

1. Il titolare dell'impianto nomina il responsabile della piscina o dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni al fine di garantire l'igiene, la sicurezza e la funzionalità delle piscine.

2. Il responsabile della piscina assicura:

a) il corretto funzionamento della struttura sotto ogni aspetto gestionale, tecnologico e organizzativo;

b) il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dall'accordo del 16 gennaio 2003 tra Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di seguito Accordo Stato Regioni;

c) la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo;

d) le operazioni di pulizia quotidiana.

3. Per le piscine di classe B/1, salvo diversa formale designazione, il responsabile della piscina è l'amministratore; in mancanza di amministratore o di responsabile designato rispondono i proprietari nei modi e limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia.

4. Il responsabile della piscina individua le seguenti figure:

a) assistente bagnanti;

b) addetto agli impianti tecnologici.

5. L'assistente bagnanti di cui al comma 4, lettera a) abilitato alle operazioni di salvataggio e di

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dr.ssa Donatella Furia



primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina con bagnanti è assicurata la presenza di assistenti bagnanti durante tutto l'orario di funzionamento della piscina, fatti salvi i casi previsti al comma 6.

6. I responsabili delle piscine classificate A/2 e B/1 possono derogare dall'obbligo della presenza di assistente bagnanti secondo le disposizioni previste dalle norme regolamentari di cui all'articolo 19.

7. L'addetto agli impianti tecnologici di cui al comma 4, lettera b) garantisce il corretto funzionamento degli impianti ai fini del rispetto dei requisiti igienico-sanitari di cui all'Accordo Stato-Regione 16 gennaio 2003.

Art. 10.

(Requisiti strutturali)

1. I requisiti strutturali delle parti essenziali del complesso di cui all'articolo 2, comma 2 devono:

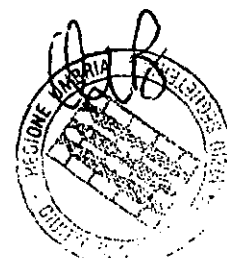
a) garantire che la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua sia proporzionata al volume dell'acqua delle vasche e al carico inquinante dovuto all'utilizzazione delle stesse;

b) garantire che l'attività natatoria, nelle varie forme previste per le diverse categorie e gruppi di piscine e tipi di vasche, possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti;

c) garantire che la fruizione da parte degli utenti e la pulizia ordinaria e straordinaria degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici e di tutte le aree accessorie e di disimpegno possa avvenire in modo regolare, e col minimo rischio per la sicurezza degli utenti;

d) garantire che la localizzazione e l'installazione degli impianti, nonché la loro gestione siano tali da assicurare condizioni di sicurezza e di facile accessibilità.

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dr.ssa Donatella Furia



Art. 11.

(Documentazione)

1. Il responsabile della piscina tiene a disposizione della ASL competente, incaricata dei controlli esterni, la seguente documentazione:

a) il documento di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività. Il documento tiene conto dei seguenti principi:

1) l'analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;

2) l'individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi i pericoli di cui al punto 1) e la definizione delle relative misure preventive da adottare;

3) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti degli stessi;

4) definizione del sistema di monitoraggio;

5) individuazione delle azioni correttive;

6) verifiche periodiche delle attività di gestione ed autocontrollo ed eventuali aggiornamenti, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza;

b) il registro dei requisiti tecnico-funzionali con le seguenti indicazioni:

1) dimensione e volume di ciascuna vasca;

2) numero e tipologia dei filtri;

3) portata delle pompe;

4) sistema di manutenzione;

5) sistema di trattamento dell'acqua;

c) il registro dei controlli dell'acqua in vasca contenente:

1) gli esiti e le date dei controlli di cloro attivo libero, cloro attivo combinato, temperatura, pH da effettuare in loco, la cui frequenza va indicata nel documento di valutazione del rischio;

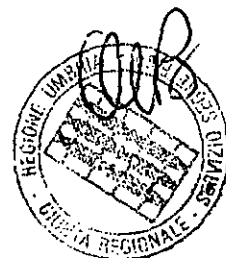
2) gli esiti e le date delle analisi dei controlli analitici di cui all'allegato 1 e alla Tabella A dell'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003;

3) la lettura del contatore installato nell'apposita tubazione di mandata dell'acqua di

COMITATO LEGISLATIVO

Il Segretario

Dr.ssa Donatella Furia



immissione, utile al calcolo della quantità di acqua di reintegro;

4) le quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente per la disinfezione dell'acqua;

5) il numero dei frequentatori e bagnanti giornaliero;

d) la documentazione relativa alla normativa antinfortunistica;

e) la documentazione relativa alla certificazione degli impianti;

f) la copia dei brevetti degli assistenti bagnanti;

g) l'attestazione di eventuali corsi di aggiornamento e formazione del personale operante presso l'impianto di balneazione.

2. La documentazione di cui al comma 1 è a disposizione della ASL competente per un periodo di almeno due anni.

Art. 12. (Controlli)

1. I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della piscina, e controlli esterni di competenza dell'ASL.

2. Per le piscine di proprietà pubblica o privata destinate ad una utenza pubblica di cui alla categoria A dell'articolo 3, comma 3 sono fatti salvi i controlli delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui al regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311.

Art. 13. (Controlli interni)

1. Il responsabile della piscina garantisce la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina.

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dr.ssa Donatella Furla



2. I controlli interni sono eseguiti secondo le norme regolamentari di cui all'art. 19, lett. f), con attività di gestione e di auto-controllo indicate nella documentazione di cui all'articolo 11.

3. Il responsabile della piscina, qualora a seguito dei controlli interni riscontri valori dei parametri microbiologici e chimico-fisici non conformi ai valori stabiliti dalla Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 provvede al ripristino delle condizioni ottimali.

4. Il responsabile della piscina comunica alla ASL competente la non conformità di cui al comma 3 non risanabile rapidamente; indica altresì i provvedimenti che intende adottare al fine del ripristino delle condizioni ottimali.

COMITATO LEGISLATIVO

Il Segretario
Dr.ssa Donatella Furia

Art. 14.

(Controlli esterni)

1. I controlli ed i relativi prelievi sono effettuati dalla ASL competente, sulla base di appositi piani di controllo e di vigilanza e secondo modalità e frequenza che tengono conto della tipologia degli impianti esistenti all'interno degli specifici ambiti territoriali, con particolare riferimento ai punti critici evidenziati nel documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) e di autocontrollo di cui all'articolo 13 predisposti dal responsabile dell'impianto.

2. La ASL competente qualora accerti la non conformità dell'impianto ai requisiti prescritti dall'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003, adotta i necessari provvedimenti finalizzati al ripristino della salubrità.

Art. 15.

(Corsi di formazione ed aggiornamento)

1. La Regione, tramite le ASL, dispone l'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento, finalizzati all'acquisizione della necessaria conoscenza sanitaria in materia di igiene delle piscine, per i responsabili delle piscine, per gli assistenti bagnanti e per gli addetti agli impianti tecnologici. I corsi non sostituiscono quelli specifici di qualificazione professionale riconosciuti dalla normativa nazionale.



Art. 16.

(Primo soccorso)

1. Le piscine sono dotate di un sistema organizzato di primo soccorso di facile accesso per lo svolgimento delle relative operazioni.

2. Le piscine appartenenti alla classe A/1, sono dotate di un locale adibito esclusivamente a primo soccorso.

3. Il locale di primo soccorso, di cui al comma 2, è dotato di idonei materiali ed attrezzature di primo soccorso utilizzati dall'assistente bagnanti di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a), in attesa dell'intervento del personale dei servizi pubblici di emergenza. Il locale è dotato, altresì, di telefono fisso e al suo interno è esposto un elenco contenente i numeri telefonici del servizio sanitario di emergenza.

4. Le piscine appartenenti alle classi A/2 e B/1 sono dotate, in un locale di facile accesso, di telefono fisso e elenco contenente i numeri telefonici del servizio sanitario di emergenza.

Art. 17.

(Regolamento interno)

1. Il responsabile della piscina adotta un regolamento interno per la disciplina del rapporto con gli utenti, in riferimento agli aspetti igienico-sanitari. In particolare il regolamento contiene elementi comportamentali e di igiene personale che contribuiscono a mantenere idonee le condizioni nell'impianto natatorio, nonché il numero massimo di frequentatori e di bagnanti.

Art. 18.

(Requisiti igienico-sanitari)

1. Le piscine di cui all'articolo 1, comma 2 rispettano i requisiti igienico-ambientali relativi alle caratteristiche delle acque utilizzate, alle sostanze da impiegare per il trattamento dell'acqua, ai punti di prelievo, ai requisiti termoigrometrici, di ventilazione, illuminotecnici e acustici stabiliti dall'allegato 1 e dalla Tabella A dell'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003.

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dr.ssa Donatella Furia



Art. 19.

(Norme regolamentari)

1. La Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare le esigenze unitarie, stabilisce con norme regolamentari:

- a) il numero massimo dei frequentatori e dei bagnanti di cui all'articolo 5;
- b) le modalità di comunicazione di inizio delle attività alla ASL competente di cui all'articolo 7;
- c) le figure professionali dell'assistente bagnanti e dell'addetto agli impianti tecnologici di cui all'articolo 9, comma 4, nonché le deroghe di cui allo stesso articolo 9, comma 6;
- d) i requisiti strutturali di cui all'articolo 10;
- e) le modalità ed i criteri per la tenuta della documentazione di cui all'articolo 11;
- f) le modalità ed i criteri per i controlli interni di cui all'articolo 13;
- g) le modalità ed i criteri per i controlli esterni delle ASL di cui all'articolo 14;
- h) i materiali e le attrezzature di primo soccorso di cui all'articolo 16, comma 3;
- i) le disposizioni tecniche per la tenuta del regolamento interno di cui all'articolo 17.

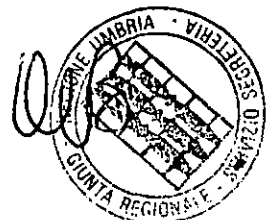
COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dr.ssa Donatella Furia

Art. 20.

(Norme transitorie)

1. I proprietari ed i responsabili delle piscine provvedono, entro il termine massimo di cinque anni, ad adeguare le piscine esistenti alle prescrizioni sui requisiti strutturali di cui all'articolo 10.

2. Alle piscine classificate A/2 ad uso collettivo inserite in strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e agrituristiche si applica, fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 19, la normativa speciale in materia di turismo.



Art. 21.
(Abrogazioni)

1. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 25 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture turistico-ricettive e uso delle piscine natatorie annesse) è abrogato.

2. Il comma 13 dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche) è abrogato.

Art. 22.
(Sanzioni amministrative)

1. I comuni esercitano le funzioni amministrative relativamente all'applicazione delle sanzioni per le violazioni delle norme prescritte dalla presente legge, sulla base dell'accertamento delle violazioni effettuato dalla ASL competente.

2. La violazione del numero massimo di frequentatori e di bagnanti ammissibili di cui all'articolo 5 comporta la chiusura dell'attività balneare per un massimo di cinque giorni lavorativi.

3. La violazione delle disposizioni sulle comunicazioni di cui agli articoli 7 ed 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.400,00.

4. La violazione delle disposizioni sui compiti del responsabile della piscina di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e d), e comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 300,00 a € 3.500,00.

5. La violazione dei requisiti strutturali di cui all'articolo 10 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 300,00 a € 4.000,00.

6. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 800,00 a € 4.000,00.

7. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, controlli interni, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 800,00 a € 4.500,00.

8. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.500,00.

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dr.ssa Donatella Furia



9. La violazione dei requisiti igienico-sanitari, di cui all'articolo 18, ove non venga provveduto tempestivamente al ripristino dei requisiti stessi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 500,00 a € 5.000,00.

10. Le recidive delle violazioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comporta la chiusura dell'attività balneare per un massimo di dieci giorni lavorativi.

COMITATO LEGISLATIVO

Il Segretario

Dr.ssa Donatella Furia

Perugia, li 09 OTT. 2006
Per copia conforme
all'originale.



IL DIRIGENTE

